

17 marzo 2020

Categorie: **Imposte dirette > Credito di imposta**

Credito d'imposta per botteghe e negozi e 600 euro una tantum per gli autonomi

Autore: Serena Pastore

È finalmente pronto il tanto atteso Decreto Legge, la cui approvazione è stata rimandata di giorno in giorno dal Governo a causa del lungo articolato, contenente misure economiche destinate a famiglie, imprese e lavoratori per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 che continua a farsi largo nel territorio nazionale.

Il Decreto "cura Italia", che il Consiglio dei Ministri ha approvato ieri, oltre a misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale, contiene misure a sostegno del lavoro e ai lavoratori, con l'estensione degli ammortizzatori sociali per tutto il territorio, misure a sostegno della liquidità delle imprese e delle famiglie, tra cui la sospensione degli adempimenti sia fiscali che contributivi.

Credito d'imposta- Tra le tante misure di sostegno approvate rientra anche la concessione di un credito d'imposta, ai soggetti esercenti attività d'impresa, nella misura del 60 per cento dell'ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1, ovvero negozi e botteghe.

Per ovvie ragioni, il credito d'imposta non si applica ai soggetti esercenti le attività elencate negli allegati 1 e 2 del DPCM 11.03.2020, ovvero le attività che sono state identificate come essenziali, tra cui farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari di prima necessità e dunque devono continuare ad offrire i propri servizi anche durante l'emergenza in atto.

La misura è utilizzabile, esclusivamente, in compensazione, utilizzando il Modello F24, ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997.

600 euro agli autonomi- In favore dei liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020 e dei lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria, è riconosciuta **un'indennità per il mese di marzo pari a 600 euro**. La medesima indennità è riconosciuta ai co.co.co. che svolgono attività in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche; essa viene erogata dall'Inps che provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa stabilito.

Lavoratori iscritti gestioni Ago - La stessa indennità sarà riconosciuta anche ai lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni CDCM, Artigiani, Commercianti non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria; tali soggetti, da un accertamento amministrativo effettuato recentemente, risultano essere complessivamente 3.600.000.

Dipendenti stagionali - Un altro articolo del "decretone" stabilisce in favore dei lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo

compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore della disposizione, il riconoscimento di una indennità una tantum pari a 600 euro, a condizione che i lavoratori non siano titolari di rapporto di lavoro dipendente o di pensione alla data di entrata in vigore della disposizione. Tale indennità non è cumulabile con altre indennità concesse per la perdita involontaria del lavoro.

Settore agricolo– La nuova “manovra” non si è dimenticata del settore agricolo. Infatti, agli operai agricoli a tempo determinato, non titolari di pensione, che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro.

Tutte le predette indennità non sono tra esse cumulabili e non sono altresì riconosciute ai percettori di reddito di cittadinanza.

© Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata

© Informati srl. Tutti i diritti riservati. All rights reserved.

Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) - ITALY

P.IVA 03426730796

E-mail: info@fiscal-focus.it